

**COMUNE DI SAN FRANCESCO D'AGLIENTU**

PROVINCIA DI SASSARI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 24 del 21 OTTOBRE 1967

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' COSVILT E COMPAGNIA DEL PARCO DI PORTOBELLO**

L'anno millenovecento sessantasette addi ventuno del mese di ottobre alle ore 18,30 in San Francesco d'Aglientu e nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Sindaco

con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 17 - 10 - 1967 ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione.

All'appello risultano:

	Presenti	Absenti
SANNA Giorgio	si	
DETTORI Giovanni	si	
PLACIDO Gavino	si	
OCCHIONI Tomaso		si
DEBIDDA Giovanni Maria	si	
AZARA Giovanni Maria	si	
MANNONI Martino	si	
DEBIDDA Francesco	si	
CAREDDU Antonio	si	
DEMURO Ilario	si	
MANNONI Quirica	si	
MELAIU Mario Modesto		si
BATTINO Giovanni	si	
NIEDDU Raimondo	si	
CAREDDU Salvatore	si	
<b>Totali</b>	<b>13</b>	<b>2</b>

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Sanna Giorgio nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. Giovanni Sini.

Su proposta del Sindaco, il quale riferisce sui precedenti della pratica ed, in particolare, sulle deliberazioni 10 giugno 1964 n. 2 ed 11 luglio 1964 n. 3 del Consiglio Comunale, la seconda sostitutiva della precedente, e prima rinviata e poi annullata dalla Sezione del Comitato di Controllo degli Enti Locali di Sassari, con provvedimenti rispettivamente del 4 dicembre 1964 e del 12 marzo 1965, contraddistinti con il N° 27173/II;

Visto il nuovo testo di convenzione che, in relazione a ciò,

Compagnia per lo Sviluppo Turistico del Litorale Sardo con sede in Cagliari e Compagnia del Parco di Portobello, sede in Milano, proprietarie congiuntamente tra loro del Comprensorio immobiliare sito in territorio di Portobello di Gallura di questo Comune, quale testo è del seguente tenore: "La Compagnia per lo Sviluppo Turistico del Litorale Sardo COSVILT S.p.A. con sede a Cagliari e la Compagnia del Parco di Portobello S.p.A. con sede a Milano, da un lato (le quali, pre brevità, verranno, d'ora innanzi, chiamate le Società) ed il Comune di San Franc. d'Aglientu dall'altro;

P R E M E S S O

"A)- che le Società sono proprietarie, congiuntamente tra loro, del Comprensorio immobiliare sito in territorio del Comune di San Francesco di Aglientu, località Portobello di Gallura;

"B)- che le Società (e per la Compagnia del Parco di Portobello, i suoi danti causa) hanno presentato, nel marzo 1964, il piano di lottizzazione di tale Comprensorio;

"C)- che il Sindaco, con provvedimento emesso il 22 aprile 1964, a seguito di analogo provvedimento emesso, per quanto di sua competenza, il 7 marzo 1964 dal Soprintendente ai Monumenti di Sassari, ha approvato il piano di lottizzazione anzidetto, purchè il Comune venga esonerato da qualsiasi responsabilità e spesa inerente e conseguente alla esecuzione e manutenzione delle occorrenti opere di urbanizzazione primaria all'interno del complesso;

"D)- che il piano medesimo ha ottenuto, per quanto del caso, il parere favorevole anche dall'Ufficio del Genio Civile di Sassari;

"E)- che successivamente, con deliberazione consiliare 11 luglio 1964 N° 3, il Comune ha manifestato l'intendimento di assicurare alla popolazione del Comune stesso accessi al mare attraverso il Comprensorio di cui sopra;

"F)- che le parti, a seguito di trattative tra loro intercorse, si sono intese su tutto quanto precede;

S T I P U L A N O   E   C O N V E N G O N O

"I°) le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

"II) la Società COSVILT e la COMPAGNIA DEL PARCO DI PORTOBELLO, si obbligano nei confronti del Comune di San Francesco d'Aglientu:

a)- a costruire, a loro cure e spese esclusive, ciascuna nella porzione di sua proprietà, tutte le opere di urbanizzazione primaria, e cioè:

- 1) le strade occorrenti per assicurare l'accesso agli edifici ed i relativi parcheggi;
- 2) i passaggi pedonali necessari;
- 3) la rete di distribuzione idrica;
- 4) le opere di smaltimento delle acque luride;
- 5) gli impianti di illuminazione stradale e delle abitazioni;

b)- a curare la manutenzione di tutte le opere ed impianti da essa come sopra costruiti;

c)- a manlevare, in ogni caso, il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e spesa inerente e conseguente sia alla esecuzione, sia alla manutenzione delle opere stesse;

d)- ad istituire e mantenere, a loro spese e cure esclusive, nei luoghi risultanti, in via indicativa, dalla allegata carta planimetrica ed al fine di assicurare alla popolazione del Comune l'accesso al mare attraverso il Comprensorio di cui si tratta:

- 1) una strada carrozzabile che, dipartendosi dalla strada con-

Le Società si obbligano di iniziare i lavori per la suddetta strada carrozzabile entro il termine di anni due dalla data di stipulazione della presente Convenzione;

2) un parcheggio per autovetture al termine di siffatta strada carrozzabile, distante dal lido del mare circa metri duecento, salvo più precisa misura così come risultante dalla allegata carta planimetrica.

Tale parcheggio sarà di dimensioni proporzionate alle esigenze delle autovetture della popolazione del Comune e comunque tale da poter essere ampliato sino alla capienza per n° cento autovetture.

3) due passaggi pedonali al lido del mare.

Il tracciato della strada e dei passaggi pedonali di accesso or ora indicati sarà definito a seguito degli accordi che le Società andranno tempestivamente a prendere con i proprietari dei fondi, da attraversare con la costruenda strada carrozzabile, che sono gravati delle servitù di passaggio menzionate negli atti 2 novembre 1962 a rogito del notaio Candido Campus di Olbia.

L'uso della strada carrozzabile, sia del parcheggio, sia dei passaggi pedonali sarà disciplinato dal Comune il quale terrà conto sia delle esigenze della popolazione, sia della regolamentazione vigente nel Comprensorio anzidetto.

"III) le Società si obbligano di ultimare sia il piano di lottizzazione, sia tutte le opere previste nella presente convenzione, entro il termine di anni venti dalla data di stipulazione della convenzione medesima.

"IV) le Società si obbligano di effettuare, nel termine di anni venti dalla data di stipulazione della presente Convenzione, i trasferimenti di aree e/o di opere di urbanizzazione in proprietà al Comune, che siano loro imposti da disposizioni di Legge.

"V) l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare ispezioni, in qualsiasi momento, per accertare che sia i lavori di lottizzazione, sia gli impianti dei servizi primari siano conformi al piano come sopra approvato ed alle vigenti norme urbanistiche.

"VI) le Società si obbligano a introdurre le norme e le prescrizioni, per la parte che ne abbia rilevanza, sia del piano di lottizzazione, sia della presente convenzione, nei rogiti di vendita dei singoli lotti.

"VII) tutte le obbligazioni di cui alla presente convenzione vengono assunte dalle Società, ciascuna per quanto di propria competenza, in relazione alla porzione del Comprensorio di rispettiva proprietà, e quindi non in solido tra loro.

"VIII) il Comune dal canto suo si obbliga ad inserire il piano di lottizzazione in oggetto e tutte le norme regolamentari relative negli eventuali piani regolatori (generali e particolareggiati) e/o nei programmi di fabbricazione, senza alcuna modifica da parte sua.

"IX) tutti i progetti di edificazione saranno preventivamente presentati per il benessere alla Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie e successivamente all'Amministrazione comunale di San Francesco d'Aglientu per il rilascio della prescritta licenza di costruzione;

"X) agli effetti del rilascio della licenza di costruzione (fatto salvo il rispetto del regolamento igienico del Comune) per quanto altro riguarda edificabilità, cubatura, altezza di fabbricati, caratteristiche costruttive e decoro degli edifici, ecc. sarà sufficiente che il progetto in esame abbia ottenuto il benessere della Soprintendenza, salvo, nei rapporti interni tra le Società ed i loro aventi causa, il rispetto delle norme regolamentari dettate dalle Società medesime.

"XI) le Società si obbligano a non chiedere al Comune contributi e sovvenzioni per l'adduzione e distribuzione di acqua e di energia elettrica e per l'esecuzione delle opere primarie.

"XII) al Comune sono dovute le imposte di consumo e quella sul valore locativo.

"XIII) le spese della presente Convenzione da tradursi in atto pubblico, nonchè quelle della sua registrazione e trascrizione, saranno a carico delle Società". X

Rilevato l'interesse di questo Comune alla attuazione ed alla regolare prosecuzione della iniziativa delle due Società anzidette, quale iniziativa è di vitale importanza per lo sviluppo economico e turistico del Comune medesimo ed in genere per la economia della intera collettività comunale, tanto più che, sia nelle notevoli opere di urbanizzazione (quali strade di accesso ed interne, acquedotto ed elettrodotto) già realizzate dalla Compagnia del Parco di Portobello senza alcun onere ed intervento finanziario qualsiasi a carico del Comune o della Pubblica Amministrazione in genere, sia nelle costruzioni dalla stessa già erette ed erigende, sia nei servizi relativi, hanno trovato e trovano impiego in maniera cospicua e prevedibilmente duratura maestranze, imprenditori e fornitori locali;

Considerato che le esigenze di assicurare alla popolazione di questo Comune accessi al mare in maniera adeguata rispetto alla situazione preesistente alla iniziativa di cui sopra, può ritenersi congruamente soddisfatta, talchè appaiono superate le preoccupazioni manifestate al riguardo e da questo Comune e dalla Sezione del Comitato di Controllo degli Enti Locali di Sassari, nei provvedimenti dianzi richiamati;

Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 3 Legge 9 giugno 1947 num. 530, data la urgenza di provvedere onde evitare sospensioni, interruzioni e ritardi qualsiasi nella realizzazione della iniziativa anzidetta;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio del Genio Civile di Sassari;

Sentito il Segretario Comunale;  
Il Consiglio, previa regolare votazione, all'unanimità

D E L I B E R A

- 1)- di approvare, così come approva in ogni singola parte e nel complesso il testo della Convenzione sovradescritta;
- 2)- di dare mandato al Sindaco per la stipulazione della Convenzione medesima e per l'espletamento di ogni incumbente inerente e conseguente;
- 3)- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 3 Legge 9 giugno 1947 num. 530 per le ragioni più sopra enunciate. =====

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL CONS. ANZIANO

Dettori

*[Signature]*

IL PRESIDENTE

Sanna

*[Signature]*



IL SEGRETARIO COMUNALE

Sini

*[Signature]*

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia all'Ufficio Regionale di Controllo il 23/10/67 prot. n. 1973 e che trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 23/10/67 al 7/XI/67

il 23/10/67



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno \_\_\_\_\_ festivo (o di mercato) senza opposizioni nè reclami. li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami ed invio all'Ufficio Regionale di Controllo in data \_\_\_\_\_ prot. n.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Annotatione del Comitato o sezione di controllo

Regione Autonoma della Sardegna  
ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI  
Sezione di Controllo di Sassari

N. 20550 Prot. Rip. \_\_\_\_\_ Sez. II

Preso atto in seduta del 27-X-967

IL PRESIDENTE f.to *[Signature]*